



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Determina n.109/2023

Torino, *data del protocollo*

Stazione Appaltante:

Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta

Responsabile del Procedimento:

geom. Pasquale Cassano nominato con Determina n. 41/2023, prot. n. 2023/3823/DR-TO del 28/03/2023

Oggetto	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2), numero 2.1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti depositati sull'area demaniale in sponda sinistra del torrente Sangone sita nel comune di Moncalieri (TO) Foglio 1, Mappali 2256-2260-1506-628. Determinazione
CUP	G29I23000100001
CIG	ZE63A961F3
Aggiudicatario del servizio	Bigica Franco S.r.l.
Contratto	prot. n. 2023/4243/DR-TO del 06/04/2023
Importo netto del servizio	€ 25.417,00 (euro venticinquemilaquattrocentodiciassette/00) oltre IVA e comprensivo dei costi per la sicurezza);

Modifica contrattuale n. 1

DETERMINAZIONE

(ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016)

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, con il quale, tra l'altro, all'art. 65 è stata istituita l'Agenzia del Demanio;

VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2003 n. 173, recante *“Riorganizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137”*, che ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;

VISTO lo Statuto dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione nella seduta del 19.12.2003, approvato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze il 28.01.2004, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 30.10.2008, approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-15879 del 04.12.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 29.1.2010, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 3-2010 del 23.2.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 11.03.2010, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 16.7.2019, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 16020 del 27.8.2019 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 30.8.2019 come comunicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9.9.2019, modificato ed integrato con delibera del Comitato di Gestione adottata nella seduta del 12.10.2021, approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot. n. 15474 del 25.11.2021 con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7.12.2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17.12.2021;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia del Demanio, deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicato nel sito istituzionale dell'Agenzia del Demanio in data 17 dicembre 2021;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per le disposizioni attualmente vigenti);

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di *“Codice dei contratti pubblici.”*, e, in particolare: l'art. 29, recante *“Principi in materia di trasparenza”*; l'art. 103, in materia di *“Garanzie definitive”*; l'art. 106, in materia di *“Modifica di contratti durante il periodo di efficacia”*;

VISTE le Determinazione n. 98, prot. 2021/22401/DIR del 17 dicembre 2021, n. 103, prot. 2023/8974/DIR e n. 105, prot. 2023/8980/DIR del 05 aprile 2023, del Direttore dell'Agenzia del Demanio;

VISTO il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Regolamento recante: *«Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*.

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

PREMESSO CHE

- con Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica n. 70 del 7/09/2022, il Comune di Moncalieri ha ordinato, tra gli altri, all’Agenzia del Demanio Piemonte e Valle D’Aosta, in qualità di soggetto proprietario e/o titolare di diritti reali dei fondi identificati catastalmente al Foglio 1 del Comune di Moncalieri mappali 1506, 2256, 2260, 628, 2245, 105, 2250, 2251, 2247, 2258:
 - “1) l’esecuzione degli interventi, in qualità di proprietari non responsabili ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06, e s.m.i. per la messa in sicurezza e bonifica dell’area, ai sensi degli art. 242, 242 bis, 242 ter, 245 e 249 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., cui si rinvia esplicitamente per le procedure tecnico-amministrative;
 - 2) di disporre l’autorizzazione all’accesso ai fondi sopracitati e all’occupazione temporanea dei medesimi, per l’esecuzione dei lavori di monitoraggio, campionamento e bonifica nonché per tutte le operazioni direttamente ed indirettamente connesse, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 della L.R. 42/2000 e dal D.Lvo 152/06 [...]
 - 3) esecuzione degli interventi di rimozione, avvio e recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 192 del Dlgs 152/2006, qualora non espressamente contemplati e previsti nelle operazioni propedeutiche alla realizzazione delle opere pubbliche in previsione sull’area, da realizzarsi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della presente e/o piena conoscenza dei contenuti in essa rappresentati”;
- i mappali oggetto dell’ordinanza sindacale sopra indicata risultano intestati al demanio pubblico dello Stato e pervengono dagli atti amministrativi di esproprio per pubblica utilità di AIPO, numeri di repertorio 3767/2014 del 13/03/2014, 3768/2014 del 13/03/2014 e 3884 del 19/05/2015, quale autorità espropriante per l’esecuzione dei lavori progettati dalla stessa Agenzia Interregionale per la sistemazione del torrente Sangone nei comuni di Moncalieri e Nichelino;
- con Determina di conferimento incarichi n. 41/2023, prot. n. 2023/3823/DR-TO del 28/03/2023, veniva nominato per l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento indicato in epigrafe, il geom. Pasquale Cassano;
- al fine di ottemperare al punto 3) dell’Ordinanza predetta, a seguito di un’indagine di mercato esplorativa effettuata dal RUP allo scopo di ottenere alcuni preventivi, con Determina a contrarre n. 43/2023, prot. n. 2023/3887/DR-TO del 29/03/2023, veniva affidato ex art. art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), numero 2), numero 2.1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all’operatore economico Bigica Franco S.r.l., P.IVA: 09015390017, l’esecuzione del servizio sopra descritto;
- in data 06/04/2023 veniva stipulato il contratto prot. n. 4243, a seguito di una procedura di affidamento diretto a mezzo trattativa diretta di cui al punto precedente;

- in data 08/05/2023, giusta verbale prot. n. 5496, veniva dato formale avvio all'esecuzione della prestazione da concludersi entro il giorno 29/05/2023 secondo le tempistiche riportate nel Capitolato prestazionale pari a 21 giorni naturali e consecutivi dall'avvio delle stesse;
- l'esecutore ha eseguito le attività commissionate ed in particolare, come verificato in sede di sopralluogo presso il sito in oggetto del 17/05/2023, le aree interessate sono state liberate dai rifiuti depositati sul terreno fino ad un quantitativo, calcolato a seguito dell'ultimo documento di trasporto pervenuto n. 303817 del 22/05/2023, pari a t 41,51, come si evince dai n. 10 FIR trasmessi;
- in sede di suddetto sopralluogo è stata constatata la presenza di quantitativi ulteriori di rifiuti di varia natura depositati sul terreno, resi visibili solo a seguito degli sfalci e movimentazioni eseguite sulle aree oggetto di intervento;
- conformemente al par. 2 del Capitolato prestazionale (prot. n. 4059 del 03/04/2023) l'Operatore economico comunicava al RUP di aver superato il limite previsto di t 41 giusta comunicazione *e-mail* del 23/05/2023 acclarata al prot. n. 6293 del 24/05/2023;
- in data 24/05/2023 giusta verbale prot. n. 2023/6355/DR-TO è stata disposta la sospensione del servizio in virtù del comunicato superamento dei quantitativi (t 41) di rifiuti previsti dall'affidamento;
- in data 01/06/2023 con Modifica contrattuale n. 1 – Autorizzazione (art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) prot. n. 2023/6793/DR-TO del 01/06/2023, il RUP autorizzava il perfezionamento di una modifica contrattuale al fine di completare le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti depositati sull'area demaniale in sponda sinistra del torrente Sangone sita nel comune di Moncalieri (TO) Foglio 1, Mappali 2256-2260-1506-628, per un importo massimo pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) oltre IVA comprensivo dei costi della sicurezza. Tale importo, ritenuto dal RUP congruo sulla base delle tariffe di mercato correnti, sarà suscettibile di variazioni in eccesso o in difetto sulla base dei quantitativi dedotti dalla documentazione attestante l'idoneo smaltimento (FIR);

CONSIDERATO CHE

- è necessario perfezionare la suddetta modifica contrattuale al fine di ottemperare al punto 3) dell'Ordinanza citata in premessa;
- che la modifica proposta non altera la natura complessiva del servizio;
- che il Capitolato tecnico prestazionale del servizio prevede al par. 2: *«Le attività saranno remunerate "a corpo" salvo per l'eventuale eccedenza dei quantitativi di rifiuti totali stimati (41 t) oltre i quali verranno remunerati "a misura" secondo il listino oggetto di puntuale concordamento da eseguirsi in contraddittorio e che dovrà, se necessario, avvenire in forma scritta tra le parti»;*
- l'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che: *«Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni*

dei prezzi e dei costi standard, ove definiti. Esse non apportano modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà. Per i contratti relativi a servizi o forniture stipulati dai soggetti aggregatori restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 [...] »;

- ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore dovrà integrare la garanzia definitiva ivi prevista, costituita per la sottoscrizione del contratto originario, con analogo garanzia a copertura dell'importo relativo all'atto aggiuntivo;
- è stato verificato il permanere del possesso dei requisiti generali e speciali da parte dell'affidatario del servizio;
- l'importo della modifica contrattuale sommato all'importo del contratto originario risulta ricompreso nell'importo previsto per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), numero 2), numero 2.1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 ed è inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
- le somme necessarie per l'affidamento del servizio di cui trattasi trovano copertura economica sul capitolo di spesa 7754, interventi a volume;
- il contratto originario era stato sottoscritto mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- occorre sottoscrivere l'atto aggiuntivo con le medesime forma e modalità;
- sarà necessario, altresì, procedere con gli obblighi prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò visto, premesso e considerato

DETERMINA

- di richiamare le premesse e le considerazioni sopra formulate, che costituiscono elemento determinante e specificativo del procedimento;
- di approvare la modifica contrattuale per un importo massimo pari ad € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) oltre IVA comprensivo dei costi della sicurezza, da contabilizzarsi in parte "a corpo" ed in parte "a misura", alle stesse condizioni, patti, oneri, obblighi e modalità dedotti e risultanti dal contratto originario, dal Capitolato tecnico prestazionale – con particolare riferimento al par. 2 sopra richiamato - così come da Modifica contrattuale n. 1 – Autorizzazione (art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016) prot. n. 2023/6793/DR-TO del 01/06/2023;
- di assumere formale impegno di spesa, che trova copertura economica come sopra indicato;
- di utilizzare, a tal scopo, la forma dell'atto aggiuntivo al contratto originario;
- di stipulare tale atto mediante scrittura privata sottoscritta digitalmente;

- che, preliminarmente alla sottoscrizione della modifica contrattuale, l'appaltatore costituisca la garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, a copertura dell'importo relativo all'atto aggiuntivo;
- di procedere con gli adempimenti previsti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Direttore Regionale
Ing Sebastiano Caizza

